



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE  
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale  
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96  
Milano  
euro 15,00

1° trimestre 2008 anno 8°

ISSN 1592-9353

Aprile - Maggio - Giugno 2008

## SOMMARIO

### Approfondimenti

#### Dalla "Legge Merli" al d.lsgl 4/2008: aspetti tecnici dei reflui idrici e del loro trattamento - parte I

*(V. Riganti)*

L'agglomerato .....	3
Obblighi di allacciamenti in Regione Lombardia.....	3
I "piccoli" impianti e i trattamenti appropriati: normativa nazionale .....	4
I "piccoli" impianti e i trattamenti appropriati: normativa regionale .....	5
La subirrigazione.....	5
La definizione di stabilimento industriale e quella di acque reflue urbane.....	6
Le acque meteoriche di dilavamento in Regione Lombardia .....	7
L'assimilazione alle acque reflue domestiche in Lombardia .....	8

### Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - formazione, informazione e addestramento

*(V. Panzeri)*

Formazione e informazione - premessa.....	9
Formazione del RSPP e del ASPP.....	9
Formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP .....	9
Formazione dei preposti .....	10
Formazione degli addetti alla gestione emergenze .....	10
Formazione del RLS.....	10
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.....	10
Sanzioni.....	11

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

## SOMMARIO

### Normativa nazionale

Infortuni - Comunicazione a INAIL a fini statistici (V.P.)	15
Aggravate le pene per l'inosservanza delle norme prevenzionistiche	15
Art. 590. Lesioni personali colpose	15
Si abbassa il contributo CONAI per il recupero degli imballaggi di carta e cartone	16
Banca dati ISPESL vibrazioni (V.P.)	16
Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore	16
Scadenze relative alla Carta di qualificazione del conducente	16
Esposizione ad amianto (V.P.)	17
Sospensione attività - chiarimenti	17
Prevenzione incendi e controlli (V.P.)	17

### Normativa comunitaria

Autorizzato l'uso del piombo in talune apparecchiature elettriche ed elettroniche	19
Sigarette e incendio	20

### Note giurisprudenziali

In tema di prescrizioni alle emissioni in atmosfera	21
Ancora in materia di odori: i poteri del Sindaco	21
Sui limiti di immissione della formaldeide nell'ambiente	22
Il fax è un mezzo valido per avanzare una richiesta a un Ente pubblico	23

## COMITATO SCIENTIFICO

### Vincenzo Riganti

Ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia  
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

### Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -  
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

### Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

### Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso  
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

## ABBONAMENTO ANNO 2008

### Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

*Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee*

*La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica*

*adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori*

*Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori*

*Gli articoli non pubblicati si restituiscono*

*L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:*

*Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano*

*Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali*

*(D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

**Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli**

**Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti**

### SEZIONI:

**Medicina del lavoro - Attilio Catellani**

**Igiene industriale - Luigi Pozzoli**

### COLLABORATORI REDAZIONALI:

**Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano**

**Claudia Sangalli - Irsi srl - Milano**

**Direzione Redazione e Amministrazione**

**Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO**

**tel. 02/5516108 fax. 02/54059931**

**email. info@folium.it - sito. www.folium.it**

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## Approfondimenti

# Dalla "legge Merli" al d. lsgl. 4/2008: aspetti tecnici dei reflui idrici e del loro trattamento - parte I

Vincenzo Riganti

Università di Pavia e Università dell'Insubria

### L'agglomerato

La definizione di agglomerato è tecnicamente importante in quanto da un lato stabilisce un'area nella quale è previsto il convogliamento delle acque; dall'altro, ove una certa area non rientri nella definizione, richiede che sia stabilito il destino delle acque di scarico non convogliate verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale. La definizione iniziale di agglomerato, quale si trova nel d. lsgl. 152/1999, era:

*m) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;*

Nella successiva definizione del d. lsgl. 152/2006 al termine "attività economiche" si sostituisce il termine "attività produttive": il che discende dalla logica che non tutte le attività economiche sono anche attività produttive in senso fisico, cioè atte a dar origine a scarichi:

*n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;*

Inoltre, al termine "punto di scarico finale" viene sostituito il termine "punto di recapito finale", nel presupposto che scarico e recapito non siano sinonimi. In effetti, vedremo che una chiara ed univoca definizione di "scarico" è apparsa al legislatore assolutamente necessaria, malgrado il diverso parere di alcuni studiosi.

Il d. lsgl. 4/2008 modifica ancora la definizione, recitando: *n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;*

Scompare, in questa definizione attualmente vigente, il concetto di "fognatura dinamica", ripristinando la possi-

bilità di attribuire la qualifica di agglomerato anche in presenza di una c.d. "fognatura statica".

La fognatura dinamica viene così definita nel glossario di ARPA Veneto:

**FOGNATURA DINAMICA:**

*Presuppone l'immediato e continuo allontanamento del liquame dal punto di produzione convogliandolo in zona opportuna per lo smaltimento. È pertanto il tipico sistema che separa nettamente la fase dell'allontanamento da quella dello smaltimento.*

La FOGNATURA STATICA, sempre secondo ARPA Veneto, consiste nel conservare i liquami nel luogo stesso della raccolta, lasciando che essi subiscano in sito una parziale o totale trasformazione per poi essere smaltiti in depuratore. Per esempio il pozzo nero, oramai non più utilizzato, il pozzo perdente solo per acque bianche e i bottini mobili.

In altri settori - per es., nel settore dell'aria - la definizione di agglomerato viene data con precisione, su base numerica. Secondo il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 dal titolo "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", l'agglomerato è una "zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km<sup>2</sup> tale da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio dell'autorità competente."

In tutte queste definizioni l'aspetto non suscettibile di valutazione oggettiva è nel termine "tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili". Siamo nel campo di una valutazione costi/benefici che, pur non difficile nei casi estremi (un nuovo insediamento industriale di dimensioni significative, un casa isolata nel verde, ecc.), nella vasta fascia borderline è legata da un lato alla capacità economica di chi deve intervenire nella costruzione della fognatura, dall'altro alla capacità di valutare correttamente i benefici ambientali.

In concreto, la problematica è legata a quella dei cosiddetti "piccoli impianti", di cui diremo in seguito.

### Obblighi di allacciamento in Regione Lombardia

In Regione Lombardia, va citato il R.R. n. 3/2006, che stabilisce gli obblighi di allacciamento per le acque reflue

domestiche e assimilate nei seguenti termini:

*Art. 7 (Recapito nelle reti fognarie degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate)*

*Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.*

*Nelle zone che il comune non abbia individuato come servite da reti fognarie ai sensi della previgente disciplina, in attesa che si provveda all'individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti fognarie in conformità all'articolo 4, comma 3, il gestore del servizio idrico integrato valuta la realizzabilità dell'allacciamento alle reti stesse degli scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una d.i.a., successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

*In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi di cui al comma 2 possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati dall'articolo 8 e del regime autorizzatorio di cui all'articolo 22.*

*Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete fognaria entro due anni dall'esecutività del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4 ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle bonifiche necessarie.*

**I "piccoli" impianti e i trattamenti appropriati: normativa nazionale**

Conveniente punto di partenza è l'articolo 126 del T.U. ambientale (d. lgsl. 152/2006), che recita:

*ART. 126 (approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane) 1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.*

Occorre per prima cosa pervenire alla definizione di "piccolo impianto". La lettura dell'allegato 5 offre qualche indicazione, peraltro non conclusiva, almeno sotto il profilo strettamente tecnico.

Appare evidente che le due (diverse) classificazioni di cui alle tabelle 1 e 2 non rispondono a una logica dimensionale di natura tecnica, bensì a una logica che deriva dalla incidenza ambientale dei parametri indicati, in situazioni ambientali diverse.

Potenzialità impianto in A.E. [abitanti equivalenti]	2.000 - 10.000	>10.000
Parametri (media giornaliera)	Concentrazione	% di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L	≤ 25	70-90
COD mg/L	≤ 125	75
Solidi Sospesi mg/L	≤ 35	90

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A.E.			
	10.000 -100.000		> 100.000	
	Conc.	% riduzione	Conc.	% di riduzione
Fosforo totale (P) mg/L	≤ 2	80	≤ 1	80
Azoto totale (N) mg/L	≤ 15	70-80	≤ 10	70-80

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema di tabella 3.

Potenzialità impianto	numero campioni
da 2000 a 9999 A.E.:	12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni
da 10000 a 49999 A.E.:	12 campioni
oltre 50000 A.E.:	24 campioni

Tab. 3. Numerosità dei controlli analitici dei parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al d. lgsl. 152/2006

Viene quindi stabilita una classificazione ancora diversa; la frequenza dei controlli è maggiore per gli impianti di maggiore dimensione. La logica di questa scelta sembra essere il timore che "grandi" impianti, se malfunzionanti, possano creare danno ambientale maggiore dei "piccoli" impianti; peraltro non si tiene conto del fatto che i "grandi" impianti, in genere, hanno un funzionamento più stabile e sono più controllati dai gestori. I gestori degli impianti devono difatti assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente

schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo, che come è ben noto prescrive i limiti per gli scarichi dei reflui industriali in fognatura. I parametri di tabella 3 dell'allegato che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

Potenzialità impianto	numero controlli
da 2000 a 9999	1 volta l'anno
da 10000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
oltre 49.999 A.E.	6 volte l'anno

Tabella 4 - Numerosità dei controlli analitici dei parametri di tabella 3 dell'allegato 5 al d. lgs. 152/2006

Ancora una volta, il campo dei limiti è differente rispetto a quelli precedenti, ma resta costante il limite inferiore di 2000 abitanti equivalenti.

Una indicazione sull'opinione del legislatore in merito alla tipologia appropriata si può avere laddove formula il suggerimento che, per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2 000 abitanti equivalenti, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2 000 e i 25 000 a.e., anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

**I "piccoli" impianti e i trattamenti appropriati: normativa regionale**

La disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche di reti fognarie è stabilita dal Regolamento Regionale n. 3/2006 già citato e prevede regimi diversi per gli scarichi delle pubbliche fognature secondo le potenzialità dello scarico e il recapito; la Regione ha individuato aree sensibili (bacino idrografico dei laghi) e aree vulnerabili da nitrati, in cui i limiti sono più severi. Il Regolamento è stato seguito da una Deliberazione di Giunta Regionale: la n. 8/2318 del 2006. La tabella che segue riassume la disciplina degli scarichi dei piccoli impianti della Lombardia. Vi sono maggiori prescrizioni se le acque trattate recapitano in corsi d'acqua utilizzati a scopo potabile (è necessario un trattamento di abbattimento della carica batterica).

Notiamo che per la fascia 2000-10000 abitanti equivalenti, in acque superficiali, non è fissato il limite per l'azoto. Tuttavia, è consuetudine che l'ente che rilascia l'autorizzazione lo stabilisca sotto forma di prescrizione.

zazione lo stabilisca sotto forma di prescrizione.

	N' abitanti equivalenti	Tipo di trattamento	Valori limite
Pubbliche fognature	50 < A.E. ≤ 100	fosse Imhoff	materiali sedimentabili ≤ 0,5 ml/l
	100 < A.E. ≤ 400	fossa settica o fossa Imhoff seguita da fitodepurazione o lagunaggio; oppure tratt. biologico (D.G.R. n. 8/2318 del 2006)	BOD ≤ 60 mg/l COD ≤ 160 mg/l SST ≤ 80 mg/l grassi e oli ≤ 20 mg/l
	400 < A.E. < 2000 in acque superf.	trattamento secondario	BOD ≤ 40 mg/l COD ≤ 160 mg/l SST ≤ 60 mg/l grassi e oli ≤ 20 mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ≤ 25 mg/l Tot-N ≤ 40 mg/l in aree vulner.
	400 < A.E. < 2000 nel suolo (vietato in aree vulnerabili)	trattamento secondario che assicuri il rispetto della tabella 3 Legge Regionale	BOD ≤ 25 mg/l COD ≤ 125 mg/l SST ≤ 35 mg/l Azoto totale ≤ 30 mg/l Fosforo totale ≤ 4 mg/l
	2000 < A.E. < 10000 in acque superf.		BOD ≤ 25 mg/l COD ≤ 125 mg/l SST ≤ 35 mg/l Tot-P ≤ 2 mg/l (laghi)
	2000 < A.E. < 10000 nel suolo (vietato in aree vulnerabili)		BOD ≤ 20 mg/l COD ≤ 100 mg/l SST ≤ 25 mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ≤ 5 mg/l Tot-N ≤ 15 mg/l Tot-P ≤ 2 mg/l
Insed. Isolati	< 50 A.E. ≥ 50 A.E.	fosse settiche o Imhoff, subirrigazione come disciplina degli scarichi fognari della stessa potenzialità	materiali sedimentabili ≤ 0,5 ml/l

La Deliberazione G.R. Lombardia 05.04.2006 n. 8/2318 indica il campo di potenzialità ottimale di ciascun trattamento:

- aerazione estensiva (prolungata): 400 - 2000 a.e.;
- sequencing-batch-reactor: 400 - 2000 a.e.;
- dischi biologici: 300 - 2000 a.e.;
- letti percolatori: 300 - 2000 a.e.;
- reattori biologici a membrana: 400 - 2000 a.e.;
- reattori a letto mobile: 300 - 2000 a.e.;
- lagunaggio aerato: 400 - 1000 a.e.;
- lagunaggio naturale: 200 - 800 a.e.;
- fitodepurazione a flusso subsuperficiale: 1-1000 a.e.;
- infiltrazione percolamento: 200 - 1300 a.e.;
- fosse settiche: 1 - 50 a.e.;
- fosse Imhoff: 1 - 150 a.e.;
- dispersione per subirrigazione: 1 - 200 a.e.

**La subirrigazione**

Un altro punto che merita attenzione è il termine "subirrigazione". Le citate Norme tecniche lo descrivono nei seguenti termini:

*"3.4 Dispersione per subirrigazione  
Si utilizza l'azione di depurazione esercitata da biomasse prevalentemente aerobiche che si sviluppano su mezzi filtranti nella zona insatura del terreno. Allo scopo viene realizzato un sistema di dispersione, in genere costituito da trincee di limitata larghezza (circa 1 m) e profondità (un metro o poco più), in cui il liquame è alimentato tramite condotte disperdenti -a giunti aperti o perforate -collocate nella parte superiore di uno spessore di pietrisco disposto per una profondità di 60-90 cm sul fondo della trincea.*

*Lo scavo è quindi colmato, disponendo uno strato di terreno naturale al di sopra del pietrisco, con interposizione di un tessuto che eviti rischi di intasamento. Viene in tal modo ricostituito l'aspetto originario del terreno. La depurazione avviene per percolazione biologica attraverso il drenaggio di pietrisco ed è completata da fenomeni di depurazione naturale nel suolo in cui il liquame alla fine si disperde. Per potenzialità più consistenti, in luogo delle trincee possono realizzarsi letti di dispersione, con dispo-*

sizione di più tubazioni in parallelo. La tecnica di dispersione mediante pozzi perdenti non è ammessa per nuove installazioni. La distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 m.

Nel caso di suoli impermeabili, non risultando possibile la dispersione di reflui nel terreno, va disposta una condotta drenante in grado di raccogliere il liquame alla base dello strato di pietrisco, convogliandolo verso un recapito superficiale."

Abbiamo richiamato questa illustrazione tecnica per far giustizia di qualche interpretazione permissiva, che porta a confondere la subirrigazione con il semplice spandimento sul suolo (o poco più): il rispetto della prescrizione tecnica è la condizione per non ricadere nell'obbligo di osservanza della tabella 4 dell'allegato 5 al decreto legislativo. D'altra parte, il risultato depurativo di questo trattamento non è controllabile.

Si introduce in tal modo, sia pure indirettamente, il principio che una corretta costruzione e gestione di un impianto, in certi casi, può tener luogo del controllo analitico.

Una serie di tabelle riporta, per ogni tipologia di tratta-

mento, l'idoneità in base alla permeabilità dei terreni e all'altitudine, gli aspetti gestionali, la produzione e il grado di stabilizzazione dei fanghi, gli impatti ambientali, l'occupazione di spazio, la flessibilità del trattamento alle variazioni di carico organico ed idraulico.

I titolari degli scarichi possono proporre trattamenti alternativi a quelli qui citati, a condizione che "garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal regolamento stesso".

Le norme delle Regioni finitime sono diversamente strutturate; per una rassegna completa, rimandiamo agli Atti del Convegno "La gestione dei piccoli impianti di depurazione" tenutosi a Piacenza l'11 aprile 2008.

In questa sede, ci limitiamo a tabulare i criteri generali adottati in varie Regioni, riportando la tabella 1 della relazione di L. Falletti in tale Convegno; osservando che soltanto la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna hanno normato la materia con apposito Regolamento e che numerose Regioni si richiamano ancora alla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977 emanata in attuazione della "legge Merli"

**Tab. 1: Criteri generali di disciplina degli scarichi di alcune Regioni italiane.**

Regione o Provincia Autonoma	Disciplina degli scarichi			Criteri per ammettere e disciplinare gli scarichi				Tipo di trattamenti degli scarichi		
	PRRA e agg.	PTA e agg.	D.C.R. D.G.R.	Zona o bacino idrografico	Recapito d. scarico	Potenzialità (AE o m <sup>3</sup> /d)	Altro	Norma tecnica	Trattamenti appropriati	Richiama la D.I. 4/2/77
Emilia-Romagna		X	X		X	X		X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X			X	X	X			X	X
Liguria			X		X	X			X	
Lombardia			X	X	X	X		X	X	
Piemonte		X	X		X	X				X
Sardegna		X	X		X	X			X	X
Sicilia			X		X	X			X	X
Toscana			X		X	X			X	X
Trentino-Alto Adige (Prov. BZ)	X				X	X			X	
Trentino-Alto Adige (Prov. TN)	X				X	X			X	
Valle d'Aosta		X	X		X	X	X			
Veneto	X	X (n.att.)		X	X	X			X	X

Un problema che si pone sui piccoli impianti (qualunque ne sia la definizione) è quello del controllo (qualunque siano le modalità). La lettura delle norme nazionali conferma che l'interesse del legislatore è maggiormente rivolto al monitoraggio del buon funzionamento degli impianti di grande dimensione; d'altra parte, ove si avesse la pratica certezza che le strutture di controllo dimenticano l'esistenza dei piccoli impianti, non vi sarebbe modo di stimolare i gestori a tenere comportamenti virtuosi. Il problema ha trovato soluzioni diverse nelle varie regioni: la Regione Veneto effettua sistematici controlli quantomeno sul corretto funzionamento degli impianti, la Regione Emilia Romagna tende a trascurarne il controllo.

**La definizione di stabilimento industriale e quella di acque reflue urbane**

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 come modifi-

cato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 definisce:

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; gg) "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la

produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

Il d. lgs. 152/2006 modifica alcune di queste definizioni; difatti definisce:

g) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; h) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

i) *acque reflue urbane*: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; nn) *stabilimento industriale, stabilimento*: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

La nuova definizione di acque reflue industriali indica, seppure genericamente, in cosa debba consistere la caratteristica sostanziale delle acque reflue industriali: debbono essere non semplicemente "diverse" dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, bensì "differenti qualitativamente"; e precisa che si devono intendere per tali (meteoriche di dilavamento) anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Mentre il termine "differenti qualitativamente" teoricamente lascia aperta la strada per l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue industriali che non siano differenti qualitativamente, questa definizione di acque meteoriche obbligherebbe a ricomprendere nella categoria delle acque reflue industriali praticamente tutte le acque meteoriche provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni: quali acque meteoriche difatti non vengono a contatto con qualche sostanza o materiale, scorrendo su coperture di edifici e in pluviali?

L'identificazione dello stabilimento industriale, che come abbiamo visto avviene sulla base dell'elenco di sostanze di cui all'allegato 8 alla parte terza del decreto, che è molto più ampia di quello precedentemente indicato sulla base della tabella 3 dell'allegato 5, non dà luogo tuttavia a particolari problemi; mentre appare importante, ai fini della attribuzione delle responsabilità di eventuali illeciti, l'indi-

cazione che l'area identificata deve essere sottoposta al controllo di un unico gestore.

La tabella 3 dell'allegato 5 è la ben nota tabella dei limiti per lo scarico in acque superficiali e in fognatura; l'elenco di sostanze dell'allegato 8 riporta 12 categorie di sostanze che comprendono un numero di composti assai più grande e non ben definito.

#### ALLEGATO 8

##### ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

#### Le acque meteoriche di dilavamento in Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha affrontato la problematica delle acque meteoriche di dilavamento collegandola a quelle delle acque di prima pioggia e a quelle di lavaggio delle aree esterne, nei seguenti termini (R.R. 4/2006).

*A livello di definizione:*

"acque meteoriche di dilavamento": la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

*A livello di identificazione:*

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

- a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività: industria petrolifera; industrie chimiche; trattamento e rivestimento dei metalli; concia e tintura delle pelli e del cuoio; produzione della pasta carta, della carta e del cartone; produzione di pneumatici; aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili; produzione di calcestruzzo; aree intermodali; autofficine; carrozzerie;
- b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per

autoveicoli;

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

*A livello di convogliamento:*

Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d'acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).

Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

*Le acque di dilavamento delle superfici contaminate da idrocarburi*

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazio-

ne delle acque di prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 7, comma 1. In genere, i limiti di emissione sono quelli previsti nella normativa generale.

### **L'assimilazione alle acque reflue domestiche in Lombardia**

La Regione Lombardia ha affrontato il problema della assimilazione alle acque domestiche fissando in una tabella i valori che devono essere rispettati perché essa sia possibile. Ha altresì stabilito, per le acque domestiche, le seguenti definizioni:

#### *ALLEGATO A -ACQUE REFLUE DOMESTICHE*

*Le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;*

*in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da: laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale; vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; attività alberghiera e*

#### **ALLEGATO B**

**Tabella 1 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche**

<i>PARAMETRI</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>VALORE LIMITE</i>
pH	-	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvisionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla <b>Tabella 3</b> dell' <b>Allegato 5</b> al decreto	-	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima <b>Tabella 3</b> per gli scarichi in acque superficiali

## Approfondimenti

# Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - Formazione, Informazione e addestramento

Veronica Panzeri

IRSI srl - Milano - irsi@irsi.it

In data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs 81 del 9/4/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008. Entro il 29 luglio 2008 le aziende dovranno adeguarsi in merito alla valutazione dei rischi.

Inizia in questo numero della rivista una disamina del nuovo decreto, mostrando in particolare le novità introdotte rispetto all'assetto normativo preesistente.

### Formazione e informazione - premessa

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 ribadisce l'importanza della formazione di tutti i lavoratori e delle figure del sistema di prevenzione e protezione, già previste con il D.Lgs 626/94.

In particolare, con l'art. 2 vengono definiti i livelli di informazione e formazione richiesti;

- lett. aa) formazione "*processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*"

- lett. bb) informazione: "*complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*"

- lett. cc) addestramento "*complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro*"

Poiché il D.Lgs si applica, ai sensi dell'art. 3 comma 4, "a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati [...]", viene esteso, all'interno di un'azienda, a tutti l'obbligo di formazione e informazione.

Nel testo del decreto l'importanza della formazione e informazione viene più volte ribadita. Risulta tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15 comma 1 lettere n), o), p)); è specificata tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18 comma 1 lettere e), i), l)) oltre che tra gli obblighi del preposto (art. 19 comma 1 lettere b), d), g)) e del medico competente (art. 25 comma 1 lettere a), g)); viene evidenziato l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione da parte dei lavoratori (art. 20 comma 2, lettera h)); ed infine tutti i titoli tecnici del decreto (rischi chimici, fisici, biologici...) prevedono specifica formazione e

informazione.

E, non di meno, la mancata formazione e addestramento rientra tra le "gravi violazioni che espongono a rischi di carattere generale" che può comportare l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (allegato I).

Il Testo Unico sottolinea, inoltre, l'importanza della formazione continua che deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Elenchiamo, ora, la formazione prevista per le diverse figure presenti in azienda, escluso quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili (TITOLO IV) che necessiterebbe di un articolo apposito.

### Formazione del RSPP e del ASPP

Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione devono possedere capacità e requisiti professionali "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", come enunciato all'art. 32.

Per quanto riguarda contenuti e modalità di effettuazione dei corsi di formazione, il decreto rimanda, con l'art. 32 comma 2, all'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. 37 del 14/02/2006).

Pertanto gli RSPP e gli ASPP saranno tenuti a frequentare, con evidenza mediante attestato di frequenza, i corsi moduli A (della durata di 28 ore), validi per tutte le categorie di aziende e i corsi modulo B la cui durata varia dalle 12 alle 68 ore e che risultano specifici in funzione del codice Ateco cui l'azienda appartiene. Gli RSPP dovranno anche completare il loro ciclo formativo partecipando al modulo C (della durata di 24 ore).

La formazione deve essere tenuta, in ogni caso, costantemente aggiornata.

### Formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP

L'art. 34 prevede che i datori di lavoro che possono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione debbano frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, la Conferenza Stato-Regioni dovrà definire contenuti e articolazioni di tali compiti.

E' specificato l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento in relazione a quanto previsto dall'accordo, anche

per coloro che hanno frequentato corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 del DM 16 gennaio 1997 e per gli esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 626/94.

Ai sensi dell'art. 55 comma 4 del Testo Unico, la mancata formazione comporta per il datore di lavoro e il dirigente l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro mentre per il mancato aggiornamento è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 800 a 3.000 euro.

### Formazione dei preposti

L'articolo 37, comma 7 specifica il contenuto della formazione specifica per i preposti che "ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

Il datore di lavoro e i dirigenti che non adempiono all'obbligo di formazione dei preposti, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera l) vanno incontro all'arresto da quattro a otto mesi o all'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

### Formazione degli addetti alla gestione emergenze

Gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 9).

Si resta in attesa dell'adozione da parte dei Ministri dell'Interno, del lavoro e della previdenza sociale di uno o più decreti che definiranno anche i requisiti del personale addetto alle emergenze e la sua formazione, ai sensi dell'art. 46 comma 3. Nel frattempo continuano a trovare applicazione le disposizioni del DM 10/3/98, per quanto riguarda l'emergenza incendi.

I requisiti e la formazione del personale addetto alle misure di primo soccorso restano invece quelli stabiliti con decreto 388/2003.

Il datore di lavoro e i dirigenti che non adempiono all'obbligo di formazione dei lavoratori addetti alle emergenze, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera l) vanno incontro all'arresto da quattro a otto mesi o all'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

### Formazione del RLS

Il RLS "ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi". La durata minima prevista dovrà essere di "32 ore iniziali di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento". Modalità, durata e contenuti specifici della formazione vengono stabiliti in sede di

contrattazione collettiva nazionale che indicherà anche le modalità di effettuazione dell'aggiornamento periodico (di minimo 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di minimo 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori).

Formazione che deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro e i dirigenti che non adempiono all'obbligo di formazione degli RLS, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera l) vanno incontro alle stesse pene previste per la mancata formazione di addetti alle emergenze, preposti e lavoratori in genere (all'arresto da quattro a otto mesi o all'ammenda da 2.000 a 4.000 euro).

### Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Art. 36 "informazione dei lavoratori"

"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate."

Importante segnalare che i contenuti dei percorsi informativi devono essere facilmente comprensibili per tutti ma anche da parte di lavoratori immigrati la cui informazione e formazione deve essere effettuata previa verifica della comprensione della lingua utilizzata durante il corso.

Riguardo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37 comma 1, "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda."

Non vengono però indicati durata, contenuti minimi e modalità della formazione che saranno stabiliti in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Accordo che definirà anche la formazione specifica in merito ai rischi individuati nel D.Lgs 81/08 con i titoli II (luoghi di lavoro) - III (Uso di attrezzature di lavoro e dei DPI) - IV (Cantieri temporanei e mobili) - V (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) - VI (movimentazione manuale dei carichi) - VII (Attrezzature munite di VDT) - VIII (agenti fisici) - IX (sostanze pericolose) - X (agenti biologici) - XI (atmosfera esplosive).

La formazione e l'addestramento specifico, se necessario e in ogni caso tenuto da persona esperta e sul luogo di lavoro, devono avvenire alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Così come per tutte le altre figure sopra riportate, la formazione deve essere periodicamente ripetuta, durante

l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

Tutte le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione verranno registrate nel libretto formativo del cittadino previsto dal D.Lgs 276/03. La mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori da parte del datore di lavoro e dei dirigenti è sanzionata con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

La mancata informazione ai sensi dell'art. 36 è sanzionata con arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 800 a 3.000 euro.

Il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro va incontro ad arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro, ai sensi dell'art. 59.

### Sanzioni

Si riportano, infine, in tabella le sanzioni previste per datori di lavoro e dirigenti in merito alla formazione specifica inerente i titoli tecnici del decreto, ad esclusione del titolo inerente i cantieri temporanei e mobili.

Violazione Articolo	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti per la violazione	Sanzione
<b>TITOLO V "SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" art. 165</b>		
164 c. 1 lettera b)	Il datore di lavoro provvede affinché: b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 euro
164 c. 1 lettera a)	Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro
<b>TITOLO VI "MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI" art. 170</b>		
169 c. 1 lettera b)	Informazione, formazione e addestramento Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 euro
169 c. 1 lettera a)	Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro
<b>TITOLO VII "ATTREZZATURE MUNITE DI VIEDOTERMINALI" art. 178</b>		
177 c. 1 lettera b)	Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 10000 euro
177 c. 1 lett. a)	Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 0) le modalità di svolgimento dell'attività; 1) la protezione degli occhi e della vista	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro

Violazione Articolo	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti per la violazione	Sanzione
<b>TITOLO VIII "AGENTI FISICI" art. 219</b>		
184	<p>Informazione e formazione dei lavoratori</p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:</p> <p>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.</p>	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro
195	<p>Informazione e formazione dei lavoratori (rumore)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.</p>	
203	<p>Misure di prevenzione e protezione (vibrazioni)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: [...]</p> <p>f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; [...]</p> <p>2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.</p>	
<b>TITOLO IX "SOSTANZE PERICOLOSE" art. 262</b>		
225	<p>Misure specifiche di protezione e di prevenzione (agenti chimici)</p> <p>[...]</p> <p>8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p>	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro
239 c. 2	<p>Informazione e formazione (agenti cancerogeni e mutageni)</p> <p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.</p>	
257	<p>Informazione dei lavoratori (amianto)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.</p>	

Violazione Articolo	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti per la violazione	Sanzione
258	<p>Formazione dei lavoratori (amianto)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.</p> <p>2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;</li> <li>b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;</li> <li>c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;</li> <li>d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;</li> <li>e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;</li> <li>f) le procedure di emergenza;</li> <li>g) le procedure di decontaminazione;</li> <li>h) l'eliminazione dei rifiuti;</li> <li>i) la necessità della sorveglianza medica.</li> </ul> <p>3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257</p>	<p>arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro</p>
227 c. 1,2,3	<p>Informazione e formazione per i lavoratori (agenti chimici)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;</li> <li>b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;</li> <li>c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;</li> <li>d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.</li> </ul> <p>2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;</li> <li>b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.</li> </ul> <p>3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.</p>	<p>arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>
239 c. 1,4	<p>Informazione e formazione (agenti cancerogeni e mutageni)</p> <p>1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</li> <li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li> <li>c) le misure igieniche da osservare;</li> <li>d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;</li> <li>e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li> </ul> <p>4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.</p>	

Violazione Articolo	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti per la violazione	Sanzione
<b>TITOLO X "ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI" art. 282</b>		
278 c. 1,2,4	<p>Informazioni e formazione</p> <p>1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;</li> <li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li> <li>c) le misure igieniche da osservare;</li> <li>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;</li> <li>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;</li> <li>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li> </ul> <p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.</p> <p>4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.</p>	<p>arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>

## Normativa nazionale

### Infortunati - Comunicazione a INAIL a fini statistici (Veronica Panzeri)

L'art. 18 c. 1 lettera r) del D.Lgs 81/08 prevede che datore di lavoro e dirigenti comunichino "all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

A tal proposito l'INAIL sul suo sito internet (<http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N598363091/modulo.pdf>) ha, da poco, reso disponibile il modulo "Comunicazione di infortunio a fini statistico-informativi (TU Sicurezza, DLgs 8 aprile 2008 n. 81, articolo 18, comma 1, lettera r)", da inviare alla sede INAIL competente a mezzo fax, o per posta ordinaria, in quanto la denuncia on-line è dedicata alle sole finalità assicurative. Possono essere accettate anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Nel frattempo, con la lettera circolare prot n. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008, Le Direzioni generali per l'Attività Ispettiva e per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, hanno fornito le prime indicazioni operative. In particolare, secondo questa comunicazione, l'obbligo per le aziende scatterà "una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino all'adozione dei provvedimenti" (ndr: Costituzione e regole di funzionamento del Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DLgs 81/08 e adozione di nuove modalità per l'eventuale documentazione o tenuta semplificata della documentazione mediante decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore sempre del testo unico.)

Si ricorda, infine, che quando scatterà l'obbligo, la mancata comunicazione comporterà per il datore di lavoro e dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni (comunicazione già prevista dal D.Lgs 626/94) e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno (comunicazione di nuova introduzione).

### Aggravate le pene per l'inosservanza delle norme prevenzionistiche

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26

maggio 2008 il decreto legge di modifica degli articoli 589 e 590 c.p., che aumenta le pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche) in caso di omicidio colposo ed introduce nuove aggravanti in caso di lesioni colpose

I nuovi articoli ora recitano:

" Art. 589. Omicidio colposo .

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope."

### " Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo

nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

E' stato poi aggiunto l'art. 590-bis (Computo delle circostanze):

"Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".

### **Si abbassa il contributo CONAI per il recupero degli imballaggi di carta e cartone**

L'aumento dei prezzi dei beni di consumo è accompagnato anche dall'aumento dei prezzi dei rifiuti destinati al riciclaggio: in particolare, la vendita del materiale macerato avviene oggi a prezzi superiori rispetto a quelli dei mesi passati. Per questo, il Consiglio di amministrazione del Conai, su proposta del Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), ha deliberato, lo scorso 28 marzo, la riduzione del corrispondente contributo ambientale Conai (Consorzio nazionale imballaggi), che passa da 30 a 22 euro a tonnellata.

### **Banca dati ISPESL vibrazioni (Veronica Panzeri)**

L'ISPESL ha aggiornato la banca dati vibrazioni, reperibile sul sito <http://www.ispesl.it/vibrationdatabase/>.

Come specifica la pagina di benvenuto della banca dati, la stessa ha validità ai sensi del D.Lgs 81/08 Titolo VIII ("Agenti fisici") - Capo III "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni".

In particolare, come si specifica all'art. 202 c. 2 del decreto citato:

*"Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento".*

### **Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, ha emesso un regolamento che individua la documentazione

necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. L'obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, è stato introdotto dal decreto legge 223/06. Il regolamento del 25 febbraio scorso contiene la documentazione che il subappaltatore deve rilasciare all'appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, in tal modo esonerando l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale.

L'esibizione di tale documentazione da parte dell'impresa appaltatrice al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, determina la non applicazione in capo al committente delle previste sanzioni amministrative. Le disposizioni del regolamento si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16-4-2008 è stato pubblicato il Decreto, che reca il n. 74.

### **Scadenze relative alla Carta di qualificazione del conducente**

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59 del 15 settembre 2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una "Carta di Qualificazione del Conducente" (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva Comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: a) per i veicoli adibiti al trasporto di cose; b) per i veicoli adibiti al trasporto di persone. Quella per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa, anche se il conducente può essere abilitato per entrambe le tipologie. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L'eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: a) dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; b) dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i "Certificati di abilitazione professionale" (CAP); di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, chi è già titolare di questi certificati e intende continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, deve munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

### **Esposizione ad amianto** (Veronica Panzeri)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto 12 marzo 2008 "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale".

Nello specifico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze hanno emanato i requisiti necessari al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8 della Legge 257 del 1992 e successive modificazioni, avvalendosi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In particolare, possono avvalersene i lavoratori che:

- "hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

- hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscono l'esposizione protratta fino al 1992;

- non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007".

La procedura prevede che, ai sensi dell'art. 2, il lavoratore presenti domanda all'INAIL entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

### **Sospensione dell'attività - Chiarimenti** (Veronica Panzeri)

La Direzione provinciale del Lavoro di Modena con Prot. 5780/2008 ha ritenuto necessario dare dei primi chiarimenti operativi in relazione alla sospensione dell'attività prevista dall'art. 14 del D.Lgs 81/08.

Le causali relative alla sospensione dell'attività sono:

- "impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. [...] Ciò significa che la sospensione può essere adottata utilizzando il mero criterio di calcolo relativo ai dipendenti trovati sul posto (regolari e non regolari) e non contando, a tali fini, quelli assenti, a vario titolo.

- reiterate violazioni della disciplina di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale [...] considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio [...]

- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza individuate con DM [...] (nda: in attesa del decreto ci si rifà all'allegato I del D.Lgs 81/08);

Per quanto riguarda la comunicazione di adozione del

decreto di sospensione, l'articolo 14 del D.Lgs 81/08, secondo la circolare del DPL Modena, chiarisce che questo va formalmente inviato all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e non genericamente alle competenti amministrazioni.

Anche ad ASL e Vigili del Fuoco spettano i poteri di sospensione e gli obblighi correlati nelle materie di loro competenza esclusiva.

Ispettori del lavoro potranno revocare il provvedimento di sospensione nel caso in cui la condizione dei lavoratori venga regolarizzata, vengano accertate le regolari condizioni di lavoro e venga pagata una sanzione aggiuntiva. "non si parla più di una sanzione variabile in relazione all'ammontare delle sanzioni accertate, pari al 20%, ma una soltanto, a prescindere dalle stesse che seguono la via ordinaria" (somma aggiuntiva unica dell'ammontare di 2.500 euro).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi.

Ricorso contro il provvedimento di sospensione può essere effettuato per via amministrativa presso il Direttore della Direzione regionale del lavoro entro 30 giorni dall'emissione.

### **Prevenzione incendi e controlli** (Veronica Panzeri)

Con Lettera circolare P368/4101 Sott. 72/F del 19 marzo 2008 "Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 139/2006" si prevede che, i Vigili del fuoco, cui il decreto citato hanno conferito "poteri di polizia amministrativa e giudiziaria", intensificheranno la loro attività di controlli nelle attività industriali, a partire da quelle che svolgono attività siderurgiche.

Lo scopo, dichiarato nella circolare è l'implementazione di un sistema capillare di verifiche tecniche per assicurare la corretta conclusione dei procedimenti di prevenzione incendi.

A poco più di un mese dall'emanazione della suddetta circolare, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Vigili del Fuoco, ha emanato la Lettera Circolare prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008, "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I."

Viene, pertanto, aggiornata la modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.

L'obiettivo dei Vigili del Fuoco risulta quello di semplificare gli adempimenti necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Risultava necessario, inoltre, aggiornare la modulistica in funzione delle più recenti normative, primo fra tutti il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 inerente la sicurezza degli impianti.

Vengono pubblicati, anche, come allegati 4 nuovi modelli che sostituiranno integralmente quelli del 2004:

- mod. CERT. REI.-2008 "Certificazione di resistenza al


*fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)*

- mod. DICH. PROD.-2008 "Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte".

- mod. DICH. IMP.-2008 "Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto".

- mod. CERT. IMP.-2008 "Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto".

Per ricordare l'iter procedurale e relativi riferimenti normativi che consentono l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, si riporta un diagramma, reso disponibile sul sito dell'Ufficio prevenzione incendi del Comando dei vigili del fuoco di Brescia.



## Normativa comunitaria

La Commissione europea esprime soddisfazione per l'adozione della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Il testo adottato riprende quasi integralmente la proposta che la Commissione aveva presentato nel settembre 2005 e dimostra il forte impegno dell'Unione europea a migliorare la qualità dell'aria nell'UE attraverso la definizione di livelli di concentrazione vincolanti per le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>).

Il Commissario all'ambiente, Stavros Dimas, ha dichiarato: "Oggi l'Unione europea ha compiuto un passo decisivo nella lotta contro una delle principali cause dei problemi che colpiscono l'ambiente e la salute. I cittadini europei sono preoccupati per l'inquinamento atmosferico. La nuova direttiva sulla qualità dell'aria è una risposta ai loro timori perché fissa standard elevati, ma realistici, per combattere l'inquinamento dovuto alle particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) nell'Unione europea."

Il testo adottato oggi riunisce in un'unica direttiva sulla qualità dell'aria quattro precedenti direttive e una decisione del Consiglio. Il nuovo testo istituisce standard che permetteranno di ridurre la concentrazione delle particelle sottili e fissa le date per la loro applicazione. Le particelle sottili sono considerate tra gli inquinanti più pericolosi per la salute umana assieme alle particelle più "grosse" note come PM<sub>10</sub>, già regolamentate da altre normative.

La direttiva prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri riducano mediamente del 20% l'esposizione al PM<sub>2,5</sub> entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a portare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 microgrammi/m<sup>3</sup> nel 2015. A livello dell'intero territorio nazionale, gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di 25 microgrammi di PM<sub>2,5</sub>/m<sup>3</sup>, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010.

La nuova direttiva introduce nuovi obiettivi per il PM<sub>2,5</sub> senza tuttavia modificare gli standard di qualità dell'aria esistenti. Gli Stati membri hanno però un maggiore margine di manovra per raggiungere alcuni dei valori fissati nelle zone in cui hanno difficoltà a rispettarli. La conformità ai valori limite fissati per il PM<sub>10</sub> si rivela problematica per 25 dei 27 Stati membri dell'UE, nei quali tali limiti vengono superati almeno in una parte del territorio (cfr. IP/07/1537).

Il termine ultimo per conformarsi ai valori limite per il PM<sub>10</sub> può slittare di tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva (metà del 2011) o di cinque anni al massimo per il biossido di azoto e il benzene (2010-2015); tuttavia, ciò

può avvenire soltanto se viene applicata integralmente la normativa UE del caso, come la direttiva IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cfr. MEMO/07/441), e se sono in atto tutte le misure opportune di abbattimento dell'inquinamento. La direttiva fornisce un elenco delle misure da considerare.

Considerando che, come si è detto, i livelli delle polveri in 25 paesi su 27 è superiore ai limiti proposti dall'OMS, la Commissione si è mostrata cauta riguardo alla definizione del livello assoluto per i valori limite di qualità dell'aria, tenuto conto dei potenziali costi che ciò comporterebbe e della possibilità di garantirne il rispetto, ma è stata comunque favorevole al principio di ridurre l'esposizione ovunque ed in particolare nelle zone dove l'inquinamento è maggiore. La direttiva stabilisce un livello massimo relativamente alto per la concentrazione di PM<sub>2,5</sub>, tale che l'applicazione sia possibile ovunque nel territorio dell'Unione Europea, che comunque eviti rischi alla salute eccessivamente elevati e imponga politiche di riduzione, spesso molto onerose, solo nelle zone più inquinate.

### Autorizzato l'uso del piombo in talune apparecchiature elettriche ed elettroniche

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 36 del 24 maggio 2008, la decisione della Commissione del 24 gennaio 2008 che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio in talune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La decisione deriva dalla constatazione che l'uso di queste sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile: non è ancora possibile sostituire le leghe di cadmio nei trasduttori, non sono ancora disponibili lampade piatte prive di mercurio e di piombo e non esistono sostituti praticabili per l'ossido di piombo contenuto nei tubi laser ad argon e kripton. Pertanto, nell'allegato della direttiva 2002/95/CE, che elenca le deroghe al divieto generale, sono aggiunti i seguenti punti 30, 31 e 32:

"30. Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A).

31. Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale).

32. Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le

finestre per i tubi laser ad argon e kripton.”

### **Sigarette e incendio**

La decisione della commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83 del 26 marzo 2008.

Le sigarette sono un prodotto implicitamente pericoloso, dal momento che producono calore e contengono materiale infiammabile che, una volta combusto, continua a bruciare per tutta la lunghezza della sigaretta. Uno dei rischi connessi alle sigarette accese, se abbandonate con negligenza e non tenute sotto sorveglianza, è rappresentato dal verificarsi di incendi con conseguenti decessi, lesioni e danni materiali. Secondo le stime effettuate, risulta che questo tipo di incidenti è all'origine di almeno 1 000 decessi all'anno nella Comunità.

I requisiti di sicurezza per le sigarette devono essere definiti a norma delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE al fine di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di mettere a punto una norma sulla ridot-

ta propensione alla combustione delle sigarette, conformemente alla procedura indicata nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, disponendo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma adottata. Gli organismi di normalizzazione devono prendere in considerazione in maniera adeguata la norma ASTM E2187-04.

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le sigarette fabbricate conformemente alla norma saranno ritenute conformi alle prescrizioni generali in materia di sicurezza della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, per quanto riguarda i requisiti in materia di sicurezza cui si riferisce la norma in questione.

Su questa base, la Decisione stabilisce che per sigaretta con ridotta propensione alla combustione s'intende una sigaretta che si spegne autonomamente se non aspirata, prima di consumarsi su tutta la lunghezza.

Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, il requisito di sicurezza deve essere il seguente: su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25 % si consumano su tutta la lunghezza.

## Note giurisprudenziali

### In tema di prescrizioni alle emissioni in atmosfera

Due industrie tessili della Toscana hanno chiesto al TAR Toscana l'annullamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia di Firenze ai sensi dell'art.269 comma 8 del decreto legislativo n.152/2006 relativamente a uno stabilimento sito in Calenzano. Il ricorso era esteso dai ricorrenti anche al Comune di Calenzano, all'ARPA Toscana e alla ASL territorialmente competente.

Motivo principale del ricorso era la lamentata illegittimità dell'apposizione di un limite in unità olfattometriche pari a 410 U.O./metri cubi. Il limite era stato imposto attraverso una istruttoria (ritenuta tecnicamente carente delle ricorrenti) sulla proposta di modificazione di un preesistente impianto di emissione, per riunire due emissioni in un unico camino di venticinque metri al posto dei due preesistenti di dieci metri ciascuno. La Provincia non avrebbe quindi dovuto rilasciare una nuova autorizzazione ma aggiornare quella preesistente, senza attivare un nuovo procedimento né imporre nuovi limiti e prescrizioni. Peraltro, agli atti erano presenti le lamentele degli abitanti della zona, lamentele che i ricorrenti ritenevano contraddittorie.

Nella sentenza depositata il 14 marzo 2008 difatti il TAR osserva innanzitutto che la modifica proposta comporta sia l'installazione di nuove emissioni di lucidatura a metallo e preparazione mescole, sia la sostituzione di due camini di altezza pari a dieci metri con un unico camino di venticinque metri. Sotto il primo profilo, è indubbio che l'intervento abbia carattere sostanziale; sotto il secondo profilo, appare evidente che l'operazione non possa non variare la convogliabilità tecnica delle emissioni, con conseguente necessità di una nuova complessiva istruttoria. Quanto alla natura delle sostanze emesse al camino, è accertata la presenza di sostanze tossiche (formaldeide, ammoniaca ed acrilonitrile) la cui presenza è ammessa dalla stessa ricorrente: secondo il TAR, le ricorrenti non hanno fornito un principio di prova circa l'incoerenza dei limiti prescritti sotto il profilo tecnico scientifico.

Anche la prescrizione di un manuale per l'autocontrollo, lamentata dai ricorrenti, è stata ritenuta coerente con il carattere della produzione svolta, e non appare misura sproporzionata a fronte della necessità di tutelare la salute pubblica dall'emissione di inquinanti in atmosfera.

Un altro aspetto interessante del ricorso era il coinvolgimento dell'ARPAT, la quale, nella sua memoria difensiva, chiedeva di essere estromessa dalla causa in quanti il suo ruolo era consulenziale e non decisionale; tuttavia, il TAR ha ritenuto di prescindere dalla richiesta di estromissione formulata da ARPAT, stante l'infondatezza del ricorso.

Commentando la sentenza, l'ARPAT osserva che "la pronuncia (sentenza n.276/2008) mostra che il TAR Toscana, apprezzando il rigore dell'operato delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ha avuto ben presente l'esigenza della tutela dell'ambiente; inoltre, la decisione si segnala per non avere accolto alcuna censura all'individuazione del limite alle emissioni olfattive.

L'inquinamento olfattivo è infatti materia controversa: non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore, ma deve considerarsi, come sostenuto dalla difesa delle amministrazioni nel processo, una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e che, pertanto, necessita di regolamentazione come forma di inquinamento atmosferico."

### Ancora in materia di odori: i poteri del Sindaco

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 792/2008 del 02/04/2008, ha chiaramente ribadito i limiti entro i quali il Sindaco può emanare ordinanze contingibili e urgenti e corrispettivamente le competenze che spettano alla Provincia in materia di impianti atti ed emettere maleodorazioni.

Nella fattispecie, una impresa autorizzata ad esercitare attività di compostaggio dei rifiuti e in possesso di regolare autorizzazione era stata altresì autorizzata dalla Provincia, alla realizzazione di varianti migliorative dell'impianto.

Nel corso dei lavori (per l'esecuzione dei quali si è reso necessario anche acquisire un parere della Regione, ritardando la stessa) il Comune di Terranova dei Passerini, sollecitato da ripetute lamentele della popolazione anche dei Comuni limitrofi, è intervenuto operando, con l'ausilio tecnico dell'ARPA, un sopralluogo per accertare le condizioni dell'impianto e la lamentata fuoriuscita di miasmi maleodoranti dallo stesso.

Tale attività di verifica è sfociata nell'adozione, da parte del Sindaco dell'ordinanza n. 10/04, con cui lo stesso ha ordinato, in via contingibile ed urgente, l'esecuzione di una serie di lavori corrispondenti a quanto già autorizzato dalla Provincia di Lodi e in più ha dettato ulteriori prescrizioni.

Avverso tale ordinanza, l'impresa ha presentato ricorso al TAR Lombardia, eccependone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Secondo il Comune invece, l'ordinanza impugnata dovrebbe essere correttamente inquadrata nell'ambito dell'esercizio del potere riconosciuto al Comune dall'art. 13 del T.U. n. 267/00, cui spettano "le funzioni amministrative che riguardano...il territorio comunale...nei settori dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" e del più generale esercizio del potere di vigilanza sulle attività edilizie e di trasformazione del territorio.

Secondo la difesa comunale, inoltre, le autorizzazioni ottenute alla modifica sostanziale dell'impianto e provenienti da Provincia e Regione non escluderebbero la vigilanza sulle concrete attività autorizzate da parte del Comune ai sensi e nei limiti delle funzioni di vigilanza edilizie e di connessa salvaguardia dell'igiene pubblica.

Nella sentenza con la quale il TAR ha accolto il ricorso dell'impresa, si osserva preliminarmente che il quadro normativo di riferimento è rappresentato, da un lato dall'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie - il quale statuisce che "quando vapori, gas o altre esalazioni ... omissis...possono riuscire di pericolo o danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire e impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza..." e dall'art. 50 del d. lgs. 267/00 che giustifica l'intervento con ordinanze contingibili ed urgenti "in casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica": tali norme sono poste a tutela della salute dei cittadini e disciplinano l'esercizio di un potere "extra ordinem" per fare fronte a situazioni contingenti dalle quali potrebbe derivare un pericolo concreto ed imminente che potrebbe minare il bene fondamentale della salute stessa.

Tuttavia il TAR Lombardia ricorda anche che, come già osservato dal TAR Veneto (sentenza del 27 dicembre 2007, n. 4107), la ratio del potere di ordinanza è quella di colmare una lacuna dell'ordinamento, per cui uno dei presupposti per il suo esercizio è proprio la mancanza di una norma, sia essa legislativa o regolamentare, che disciplini specificamente l'intervento dell'amministrazione.

Orbene, l'esercizio della attività di compostaggio è esplicitamente regolamentato dal legislatore, il quale ha affidato il controllo della regolarità degli impianti e dell'attività stessa alla Provincia. E' quindi quest'ultimo Ente al quale è demandata la competenza ad accertare la regolarità dell'impianto e la sua corretta gestione, mediante appositi sopralluoghi e verifiche, nonché a sanzionare eventuali comportamenti non conformi alla legge e alle autorizzazioni concesse.

Resta bensì in capo al Sindaco il potere di intervenire in via urgente ed eccezionale adottando tutte le misure necessarie ad impedire che il permanere di una determinata situazione di fatto (come potrebbe essere quella di inquinamento), contingibile ed urgente, possa generare pericolo per la salute. Ma nella fattispecie l'ordinanza sindacale non appare giustificata sulla base dei citati presupposti. Difatti "contingibile" quella situazione di eccezionalità dovuta ad un evento imprevisto o imprevedibile, mentre "l'urgenza" è determinata dall'assenza di ordinari mezzi approntati dall'ordinamento atti a fronteggiare la situazione imprevista. Il Sindaco ha dettato prescrizioni l'obbligo del rispetto delle quali discendeva già da un ordinario provvedimento di autorizzazione adottato dalla competente Provincia, intervenuto, inoltre, in un periodo in cui il termine di fine lavori per il completamento dell'amplia-

mento stesso non era ancora decorso: rispetto agli ordini in parola il TAR non ha ravvisato né una lacuna dell'ordinamento, né l'eccezionalità dell'evento, né, infine, l'assenza di mezzi ordinari di intervento, tanto più che la ricorrente godeva di un termine più ampio per procedere all'adeguamento dell'impianto.

Sulla legittimità dell'ordinanza sindacale incide negativamente il fatto di essere stato adottato da un organo incompetente, ovvero, più correttamente, il provvedimento appare viziato da eccesso di potere in quanto il Sindaco, ufficiale demandato alla tutela della salute dei cittadini, è andato ben al di là dei poteri riconosciutigli dalla legge, utilizzando lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente per sopperire all'assenza di un intervento dell'organo di controllo (Provincia).

### **Sui limiti di immissione della formaldeide nell'ambiente**

Una sentenza del TAR Friuli (sentenza 301 del 26 maggio 2008), affrontando una vertenza riguardante la bonifica di un sito inquinato di Trieste, discute il significato della presenza di formaldeide nell'ambiente ed i limiti dei relativi sversamenti.

L'occasione è data dal fatto che, in un sito contaminato di interesse nazionale, le operazioni di bonifica coinvolgevano una fabbrica nella quale l'attività industriale coinvolgeva l'utilizzazione e la trasformazione della formaldeide, mentre tra le sostanze oggetto di indagine con il piano di caratterizzazione non era prevista la formaldeide, né in sede di approvazione del medesimo la Pubblica Amministrazione aveva sollevato obiezioni, specificandosi anche, da parte ricorrente, che mai in precedenza l'ARPA aveva riscontrato valori positivi di formaldeide, peraltro debitamente soggetta a monitoraggi periodici.

A seguito di un successivo intervento comunale, il Ministero rivolgeva un quesito all'Istituto Superiore di Sanità al fine di conoscere i valori limite di accettabilità dell'elemento in questione ex DM 471/99. Con nota 3 maggio 2006 l'Istituto Superiore di Sanità, rispondendo al parere richiesto, rilevato che la formaldeide non è prevista nel DM n. 471/99 e pertanto si deve identificare la sostanza con caratteristiche analoghe presente nelle tabelle del suddetto decreto, si esprimeva nel senso che la formaldeide, in anni recenti sospettata, con diversi approcci da parte di vari istituti di ricerca, di essere cancerogena, può dal punto di vista del comportamento ambientale e tossicologico, essere assimilata al benzene. Conseguentemente, le concentrazioni di riferimento nelle matrici ambientali dovevano essere 0,1 mg/kg con riguardo al suolo residenziale ovvero verde pubblico, di 2 mg/kg per suoli ad uso industriale e commerciale, e, infine, di 1 microgrammo/l per le acque sotterranee.

La ricorrente con nota 4 dicembre 2006 diretta all'Istituto Superiore di Sanità, e con nota 15 dicembre 2006 rivolta direttamente alla competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente, opponeva che, sulla scorta di

autorevoli ricerche, la tossicità e pericolosità rilevabile riguarda soltanto la formaldeide allo stato gassoso nell'atmosfera, e non nel suolo o nelle acque sotterranee anche potabili. A supporto di tali indicazioni si richiamava al DM 28 febbraio 2006 in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, tra le quali la formaldeide non è ricompresa, come del resto non è compresa nel DM n. 471/99; e contestava anche in proposito la disposizione assimilazione con il benzene.

Il TAR, oltre ad altre considerazioni nel merito della intera vicenda, osserva in sentenza che, prima di determinarsi nel senso di imporre gli oneri di un nuovo piano di caratterizzazione, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto darsi carico (non a caso invocandosi da parte ricorrente l'art. 10 della L. n. 241/90), di rispondere alle puntuali e documentate contestazioni opposte, anziché trincerarsi dietro un assoluto silenzio; si dimostra in tal modo l'insufficienza della attività istruttoria compiuta e quindi dell'accertamento del reale grado di pericolosità che la lavorazione della formaldeide determina nell'ambiente.

Sotto il profilo di tale pericolosità il TAR osserva anche che i limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque superficiali, previsti nell'allegato 5, parte IV, titolo V del D.L.vo n. 152/06 con la tabella 3 dell'allegato 4 parte III del medesimo D.L.vo, sono ben superiori a quelli richiamati per le acque sotterranee sulla base della analogia con il benzene.

Ne consegue, da parte del TAR, l'accoglimento del ricorso.

### **Il fax è un mezzo valido per avanzare una richiesta a un Ente pubblico**

Con sentenza n. 279/2008 la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha giudicato sul ricorso presentato dagli interessati avverso una ordinanza del Tribunale della Libertà di Varese, con la quale si era sentenziato che una richiesta di proroga di una autorizzazione allo scarico avanzata a mezzo fax era viziata dall'essere tale forma di comunicazione "*insufficiente e parziale*".

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva preliminarmente che il Tribunale non indica da quale fonte o sulla base di quale ragionamento giuridico tragga il convincimento della inidoneità del mezzo a consacrare la richiesta di rinnovo.

Il DPR n. 45, del 28.12.2000, all'art. 43 recita:

*"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico od informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano in requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"*.

Lo stesso codice di procedura penale, allorché non sia esplicitamente contemplato il ricorso ad un atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni, l'utilizzo.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio per nuovo esame.

# SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI  
DA PIÙ DI TRENT'ANNI  
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / [www.irsi.it](http://www.irsi.it) / [irsi@irsi.it](mailto:irsi@irsi.it)



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO